

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica,
Giudice dott. Emilio Iannello, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 578/97 R.G. A.C., n. 140 R.S.,
posta in decisione, previ gli incumbenti di cui all'art. 190 c.p.c.,
cbn disp. art. 281-*quinquies* c.p.c., all'udienza di precisazione
delle conclusioni di giovedì 11 ottobre 2001,

promossa da

Comune di ***** , C.F. *****

in persona del Sindaco *pro tempore*, elettiv.te domiciliato in
Messina, Via Rosrgimento n. 135, presso lo studio dell'Avv.
Giovanni Miasi, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine dell'atto di citazione,

opponente,

contro

**** S.r.l.,

corrente in ***** (CT), Via ***** , * (cod. fisc.
*****), in persona del legale rappresentante *pro tempore*
elettiv.te domiciliata in Messina, Via del Vespro, 112, presso lo
studio dell'Avv. Giuseppe Cicero e Fulvio Cintioli, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di



5

costituzione,

opposta,

e contro

***** ,

nato a Messina il ***** e ivi residente in Viale *****
***** isol. *** elettiv.te domiciliato in Messina, Via P. Castelli,
18, presso lo studio dell'Avv. Nino Favazzo, che lo rappresenta e
difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta,

chiamato in causa.

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Conclusioni

I procuratori hanno, precisato le conclusioni riportandosi a
quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali
di causa.

Svolgimento del processo

1. - Con atto di citazione notificato in data 6 marzo 1997, il
Comune di ***** , in persona del suo Sindaco *pro*
tempore, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la *****
S.r.l. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
572/96 emesso in data 23 dicembre 1996 e notificato il 14
febbraio 1997, con cui il Presidente del Tribunale di Messina
aveva ad esso ente ingiunto di pagare in favore della predetta la
somma di £. 83.345.675, oltre interessi legali e spese, quale
corrispettivo dovuto per l'esecuzione di lavori di arredo urbano



5

(opere a verde) nel centro e nelle frazioni del territorio comunale, come da contratto del 19 settembre 1995. Premesso che, a mente dell'art. 5 del contratto d'appalto, l'esecuzione dei pagamenti era da intendersi subordinato al riaccredito delle somme da parte dell'Assessorato competente, l'opponente deduceva che: a) il pagamento del corrispettivo era stato impedito dalla mancata trasmissione da parte del direttore dei lavori, ing. *****
***** , dei necessari certificati relativi al pagamento delle singole rate di acconto, allo stato finale delle opere, all'ultimazione delle stesse; b) mancando tale presupposto, alla data del 4.2.1997 le somme già accreditate erano state ritrasferite all'assessorato finanziatore; c) successivamente intervenuta la prescritta documentazione, l'ente aveva immediatamente richiesto il riaccredito delle somme, la cui momentanea indisponibilità non poteva pertanto ad esso imputarsi e rendeva inesigibile la prestazione richiesta o comunque non dovuti i richiesti interessi di mora. L'opponente, comunque, citava contestualmente in giudizio il predetto direttore dei lavori per essere da questo manlevato da qualsiasi esborso per danni, interessi di mora, spese legali e quant'altro eventualmente risultasse dovuto alla società appaltatrice.

2. - Costituendosi in giudizio, la ***** S.r.l. resisteva all'opposizione, deducendo la totale inconducenza delle eccezioni opposte, fondate su circostanze inidonee a mettere in dubbio la dovutezza della somma ingiunta e impingenti questioni



9

meramente interne all'amministrazione appaltante, inopponibili ad essa creditrice.

3. - Si costituiva anche il terzo chiamato in causa, eccependo l'infondatezza delle contestazioni nei suoi confronti mosse dal Comune e deducendo di aver correttamente e tempestivamente assolto il proprio incarico di direttore dei lavori. Evidenziava che, piuttosto, le somme destinate al finanziamento dell'opera erano andate perente ancor prima della stipula del contratto d'appalto, il che spiegava la clausola di inesigibilità contenuta nell'art. 5 dello stesso.


4. - Con ordinanza in data 18 - 20 agosto 1998 era concessa la provvisoria esecuzione del decreto.

All'udienza dell'11 ottobre 2001 erano quindi precisate le conclusioni, nei termini in epigrafe riportati.

Trascorsi i termini *ex* art. 190 c.p.c., *cbn. dsp. art. 281 quinquies* c.p.c., questo giudice pronuncia la presente per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. - Deve preliminarmente prendersi atto del pagamento, integrale, dell'importo preteso per sorte capitale, siccome riferito, in memoria di replica, dalla stessa parte opposta. Tale pagamento sembra non meramente imputabile all'intento di evitare l'esecuzione forzata a seguito della concessa provvisoria esecuzione ma, piuttosto, stando a quanto ammesso in comparsa conclusionale dall'opponente, anche a fattivo riconoscimento



5

della dovutezza delle somme (del resto mai contestate, per la sorte capitale).

Tale pagamento comporta dunque come inevitabile conseguenza - secondo preferibile e ormai consolidata interpretazione - la revoca del decreto ingiuntivo, a nulla rilevando la posteriorità del fatto (parzialmente) estintivo rispetto all'epoca di emanazione del decreto. La Corte Suprema a Sezioni Unite, infatti, con sentenza del 7 luglio 1993 n. 7448 ha composto il contrasto giurisprudenziale verificatosi sulla questione nell'ambito delle sezioni semplici, privilegiando quell'orientamento che prevedeva la revoca del decreto a prescindere dal momento in cui i fatti estintivi o modificativi del credito si fossero verificati, con conseguente regolamento delle spese del giudizio di opposizione secondo il principio della soccombenza virtuale. Si afferma al riguardo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia come un procedimento il cui oggetto si estende all'accertamento - con riferimento alla situazione di fatto esistente nel momento della pronuncia della sentenza - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con la conseguenza che il giudice, qualora accolga l'eccezione di pagamento (totale o parziale), deve comunque revocare *in toto* l'ingiunzione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità del fatto estintivo rispetto al momento dell'emanazione del decreto (Cass., 10 aprile 1996, n. 3319, in *Giust. civ.*, 1996, 1928; 21 dicembre 1995, n. 13027; 8 giugno



4

1995, n. 9490; 21 dicembre 1995, n. 13027; Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448, in *Corriere giur.*, 1993, 1330; Cass. 19 febbraio 1993 n. 2019; Cass. 16 novembre 1992 n. 12278; Cass. 8 aprile 1989 n. 1690; *contra* Cass. 22 aprile 1992 n. 4804).

6. - Ciò tuttavia non esime dall'entrare nel merito dei motivi d'opposizione, sia ai fini del regolamento delle spese, sia in relazione al persistente inadempimento del preteso vantato credito per interessi moratori.

Come già rilevato con ordinanza del 26 marzo 1998, l'opposizione è, al riguardo, basata su una non convincente interpretazione del regolamento contrattuale. La condizione posta dal richiamato art. 5 del contratto di appalto, a mente del quale "*i pagamenti saranno corrisposti ... nei modi e termini indicati nel capitolato speciale ... con quietanza dello stesso Signor ****** , *e sempre dopo il riaccredito delle somme da parte dell'Assessorato alla Tesoreria regionale*", appare riferibile, in forza di una necessaria interpretazione contestuale della clausola (art. 1363 c.c.), alla premessa del contratto stesso, nella quale si dava conto di un inconveniente burocratico che aveva portato a tardare di più di tre anni l'avvio della procedura contrattuale rispetto al decreto di finanziamento dell'opera, e non può pertanto costituire motivo di sospensione dell'obbligo assunto dall'ente committente dopo che, ottenuta l'iscrizione a bilancio delle somme oggetto di finanziamento (come si evince dagli atti allegati: v. nota del Comune opponente n. prot. 913 del



9

16.2.1996 prodotta nel fascicolo del chiamato in causa), queste siano perente alla chiusura dell'esercizio finanziario e si richieda una nuova iscrizione nel bilancio successivo, trattandosi con tutta evidenza di un fatto contabile del tutto diverso da quello considerato nel contratto e di per sé inopponibile all'appaltatore, perché meramente interno ai rapporti tra ente finanziatore ed ente committente.

Di ciò sembra dare atto lo stesso ente opponente che, infatti, in comparsa conclusionale, espressamente afferma non esservi contestazione *“sul fatto ... atteso che le somme erano effettivamente dovute alla ***** in forza di un contratto regolarmente sottoscritto”*.

7. - Insiste invece l'opponente sulla responsabilità del maggior onere rappresentato dagli interessi e dalle spese legali: onere che esso intende addossare al direttore dei lavori per dedotti ritardi e negligenze nell'espletamento del mandato affidatogli.

Tale domanda di garanzia non può però essere esaminata da questo g.o., per difetto di giurisdizione.

È pacifico invero in giurisprudenza che il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica, appaltata da un'amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di "agente", deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della



g

pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 52, comma 1, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (che dalla data entrata in vigore della l. 8 giugno 1990 n. 142, in base all'art. 58 di quest'ultima, è divenuto applicabile agli amministratori ed al personale degli enti locali, la cui posizione era in precedenza regolata dalle disposizioni degli art. 251 e ss. r.d. 3 marzo 1934 n. 383, che distinguevano fra la cosiddetta responsabilità formale e la responsabilità amministrativa, devolvendo la prima alla giurisdizione contabile e la seconda a quella ordinaria: cfr. Cass., sez. un., 26 marzo 1999 n. 188).

8. - Alla soccombenza segue la condanna dell'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese processuali, comprese quelle relative alla fase moitoria.

Vanno invece interamente compensate le spese tra l'opponente e il terzo chiamato in causa.

9. - La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il **Tribunale di Messina**, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto



9

di citazione notificato in data 6 marzo 1997, dal **Comune di**
***** , in persona del Sindaco *pro tempore*, contro la
***** **S.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante *pro*
tempore, e contro ***** , così provvede:

1) revoca il decreto ingiuntivo opposto, in ragione del pagamento, avvenuto in corso di causa, della sorte capitale del credito azionato;

2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta degli interessi di mora, con le medesime decorrenze, criteri e tassi indicati nel decreto opposto;

3) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalsa svolta dall'opponente nei confronti di *****
***** ;

4) condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese del giudizio, in esse comprese quelle relative alla fase monitoria, liquidate in complessivi **€ 4.131,95** (di cui € 485,78 per spese vive, € 1.258,09 per diritti di procuratore, € 1.450,00 per onorario d'avvocato, € 270,81 per rimborso forfettario spese generali, € 59,58 per C.P.A. e € 607,69 per rivalsa I.V.A.);


5) compensa per intero le spese processuali tra l'opponente e il terzo chiamato in causa;

6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Messina addì 15 giugno 2002.

IL GIUDICE

(dott. Emilio Iannello)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi - 6 LUG 2002
Il Funzionario di Cancelleria (Dr.ssa Caterina Barbaro)

